

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 70/2017****del 5 maggio 2017****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/182]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1840 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica l'allegato IV della direttiva 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di diagnosi della peste equina ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/9 della Commissione, del 4 gennaio 2017, che autorizza alcuni laboratori in Marocco e Taiwan a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 3 (Direttiva 2009/156/CE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32016 D 1840**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1840 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33).»

2. Al punto 2 (Direttiva 2009/156/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 1840**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1840 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33).»

3. Dopo il punto 102 (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1235 della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:

«103. **32017 D 0009**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/9 della Commissione, del 4 gennaio 2017, che autorizza alcuni laboratori in Marocco e Taiwan a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 32).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

*Articolo 2*I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1840 e (UE) 2017/9 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GUL 280 del 18.10.2016, pag. 33.⁽²⁾ GUL 3 del 6.1.2017, pag. 32.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.